



N° PAP-08629-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 13/11/2017 al 27/11/2017

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 05989/2017 del 13/11/2017

N° DetSet 00388/2017 del 13/11/2017

Dirigente: MAURIZIO GUIDO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante irrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce sulla Tangenziale Est PV NI008123 – richiedente Società Gestioni Europa S.p.A. – Attività 6, Obiettivo 1, Azione 4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ING. MAURIZIO GUIDO.....
in qualità di DIRIGENTE.....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 05989/2017, composta da n° 10... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 14 NOV. 2017

IL DIRIGENTE U.T.C. Ufficio
SETTORE URBANISTICO
Ing. Maurizio GUIDO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante *La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
 - a) *autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);*
 - b) *comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
 - c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);*
 - d) *autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);*
 - e) *comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);*
 - f) *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#);*
 - g) *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).*
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli

abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "*oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- con determina dirigenziale del CDR 14 n. 112 del 24/09/2015 veniva rilasciata, per l'impianto di cui all'oggetto, alla società TotalErg l'autorizzazione unica ambientale ai sensi della lettera a) di cui all' art.3 comma 1 del D.P.R 59/2013;
- con istanza acquisita al prot. generale di questa Amministrazione Comunale in data 06/09/2017 e n. 133113 il sig. Luigi Cascavilla residente in Bari alla via G. Petroni n. 117/c, nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma alla via Dell'industria n. 92 recante PIVA n. 00051570893, chiedeva la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche e di dilavamento

provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce alla Tangenziale Est PV NI008123 in favore della società Gestioni Europa S.p.A.;

- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 142204 del 22/09/2017, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal Procuratore Speciale della Società TotalErg sig. Cascavilla Luigi, per scarichi di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce alla Tangenziale Est PV NI008123;
- con nota prot. n. 0150980/2017 del 06/10/2017 il sig. Luigi Cascavilla, a riscontro della nota suap del 22/09/2017 prot. n. 142191, trasmetteva:
 - autocertificazione marche da bollo;
 - atto di revoca e conferimento di procura speciale della Società Gestioni Europa S.p.A. con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92 repertorio n. 77551, Rogito n. 21082 per notaio D. Sciumbata;
- con nota prot. n. 62660 del 17/10/2017 la Provincia di Lecce – Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del territorio – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, trasmetteva, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., il proprio Nulla Osta alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con D.D. del CDR XIV n. 112 del 24/09/2015, *“stante l'invarianza delle condizioni di esercizio degli scarichi di cui alla ns D.D. n. 416 del 13.03.2015”*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 500 del 26/03/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la Delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- con nota prot. n. 21075 del 31/03/2015 il settore Politiche Culturali, sociali e del lavoro – Servizio Attività Produttive e d Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva il provvedimento conclusivo del procedimento n. 38/2015, che recepiva la determinazione del servizio ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 500 del 26/03/2015, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- secondo quanto riportato nella determinazione provinciale n. 500: *“l'impianto effettua i trattamenti conformi a quanto sopra destinando le acque depurate di prima e seconda pioggia al riutilizzo per irrigazione.”*;
- con istanza acquisita al prot. generale di questa Amministrazione Comunale in data 06/09/2017 e n. 133113 il sig. Luigi Cascavilla residente in Bari alla via G. Petroni n. 117/c, nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma alla via Dell'industria n. 92 recante PIVA n. 00051570893, chiedeva la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce alla Tangenziale Est PV NI008123 in favore della società Gestioni Europa S.p.A.;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 142204 del 22/09/2017, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal Procuratore Speciale della Società TotalErg sig. Cascavilla Luigi, per scarichi di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall'impianto distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito in Lecce alla Tangenziale Est PV NI008123;
- con nota prot. n. 0150980/2017 del 06/10/2017 il sig. Luigi Cascavilla, a riscontro della nota suap del 22/09/2017 prot. n. 142191, trasmetteva:
 - autocertificazione marche da bollo;
 - atto di revoca e conferimento di procura speciale della Società Gestioni Europa S.p.A. con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92 repertorio n. 77551, Rogito n. 21082 per notaio D. Sciumbata;
- con nota prot. n. 62660 del 17/10/2017 la Provincia di Lecce – Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del territorio – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, trasmetteva, allo Sportello Unico Attività produttive di questa A.C., il proprio Nulla Osta alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con D.D. del CDR XIV n. 112 del 24/09/2015, *“stante l'invarianza delle condizioni di esercizio degli scarichi di cui alla ns D.D. n. 416 del 13.03.2015”*;
- considerato che la precedente società non ha prodotto la documentazione tecnico-amministrativa inerente il sistema di smaltimento dei servizi e del locale bar di pertinenza dell'impianto suddetto;

Ritenuto pertanto, che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società **Gestioni Europa**

S.p.A con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92, nella persona del suo Direttore Generale sig. Antonio IONADI nato a Siracusa il 23/11/1972, C. F. NDINDN72S23I754F, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito alla tangenziale Ovest codice impianto n. NI 10964, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013:

lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di concedere**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013; a favore della società **Gestioni Europa S.p.A.** con sede in Roma al viale Dell'Industria n. 92, nella persona del suo Direttore Generale sig. Antonio IONADI nato a Siracusa il 23/11/1972, C. F. NDINDN72S23I754F, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg sito alla tangenziale Est PV NI 008123;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce - Servizio tutela e valorizzazione ambiente n. 500 del 26/03/2015;
3. **di sottoporre** la società **Gestioni Europa S.p.A.**, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013, come da planimetria allegata, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. dare comunicazione, entro e non oltre un anno dal rilascio della presente autorizzazione, della realizzazione degli interventi di adeguamento, già richiesti con determinazione del CDR XIV n. 112/2015 del 24/09/2015. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Provincia di Lecce – Servizio tutela e valorizzazione ambiente ed al Settore Ambiente di questa A.C. inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
2. ad opere di adeguamento realizzate;
3. effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
4. rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla

parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;

5. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
6. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
7. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 sportello SUAP comunale, l'Arpa, la ASL competente, il Settore Ambiente e la Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
8. procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;
9. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
10. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
11. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
12. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
13. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - o data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - o periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - o manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui ed acque meteoriche;
 - o data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

1. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
 2. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
1. con riferimento allo scarico delle acque reflue domestiche/ assimilate alle domestiche

rivenienti dai servizi e dal locale bar, come già richiesto nella precedente A.U.A (det. 112/2015), si invita la società in indirizzo a produrre entro e non oltre il 31/12/2017 la documentazione tecnico-amministrativa inerente lo scarico così come previsto dal regolamento regionale 26/2011;

1. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se: richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale **ha durata pari ad anni quindici (15)** dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. In merito alla validità temporale della presente autorizzazione, si dà atto che la stessa rimane confermata nella scadenza di cui alla determinazione n.112/2015 del 24/09/2015, raccolta generale n.02048/2015 del 24/09/2015 (scadenza prevista per il 23/09/2030);
1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
1. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) alla società "Gestioni Europa S.P.A.", con sede legale in Roma alla Via dell'Industria n.92;


- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13;
- d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08;
- e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02;
- f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

1. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Pa
g.
1